



REGOLAMENTO

**PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DA
ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
PER LE CHIESE E GLI ALTRI EDIFICI RELIGIOSI,
I CENTRI SOCIALI, E LE ATTREZZATURE
CULTURALI E SANITARIE**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 3/8/2020
Esecutivo dal 6/9/2020

INDICE

Premesse: Quadro normativo di riferimento

Art.1 – Finalità

Art.2 - Oggetto del Regolamento

Art.3 - Soggetti beneficiari del contributo

Art.4 - Determinazione delle somme disponibili

Art.5 - Utilizzazione degli importi

Art.6 - Tipologia degli interventi ammessi a contributo

Art.7 - Avviso Pubblico per l'ammissione ai contributi

Art.8 - Criteri di esclusione e ripartizione

Art.9 - Presentazione delle istanze: termini e documentazione

Art.10 - Elenco istanze ammesse a contributo e assegnazioni

Art.11 - Modalità di liquidazione dei contributi

Art.12 - Termini e inadempienze

Art.13 - Entrata in vigore

Art.14 - Disposizioni transitorie

Premesso che:

- l'assegnazione dei contributi da oneri di urbanizzazione secondaria per chiese ed altri edifici religiosi, centri sociali, attrezzature culturali e sanitarie è attualmente disciplinata dall'art. 184, comma 4, della L.R. Toscana n. 65/2014, con cui si dispone la competenza del Consiglio Regionale ad individuare le opere di urbanizzazione secondaria per le quali i Comuni possono concedere un contributo ai soggetti realizzatori determinando altresì i criteri generali per la liquidazione dei contributi stessi;
- la L.R. n. 65/2014, all'art.62 comma 5, definisce le "opere di urbanizzazione secondaria";
- l'art. 250 della L.R. 65/2014 che sin fino all'approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 184, comma 5, e di cui all'articolo 185, comma 4, si applicano le tabelle A1 (a, b), A2 (a, b), A3 (a, b), A4 (a, b), A5, B, C e D allegate all l.r. 1/2005;
- la Tabella "A5" allegata alla L.R. n.1/05, come successivamente aggiornata, da ultimo, con la D.G.R. n.904 del 19/10/2009, stabilisce l'incidenza degli oneri di cui trattasi determinando le percentuali massime del 10% per "chiese ed altri istituti per servizi religiosi" e del 9% per "centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie";

Preso atto che la Regione Toscana:

- già con l'art. 14 della L.R. n.41/1984, (così come sostituito dall'art.19 della ex L.R. n.52/99, a sua volta modificata dalla L.R. n.43/2003), attribuiva al Consiglio Regionale il compito di definire i criteri di utilizzazione delle somme relative alle opere di urbanizzazione che facciano carico a soggetti diversi dai Comuni;
- in ossequio a tale norma il Consiglio Regionale fissava i predetti criteri dapprima con la D.C.R. n.225/1987 ed in seguito con la D.C.R. n.84/1989;
- con D.G.R. n.767/2000, all'art. 19, la Regione Toscana disponeva che: "pur essendo stata abrogata la L.R. n.41/84, e fino a nuove disposizioni, trova ancora applicazione, in ordine ai soggetti beneficiari ed alle tipologie di opere finanziabili, la suindicata D.C.R. n.84/1989";
- con D.G.R. n. 1323/2003 la Regione emanava un'ulteriore circolare in materia di oneri di urbanizzazione con la modifica delle percentuali di incidenza degli oneri di cui trattasi al 9% e all'8%;
- con D.G.R. n.904 del 19/10/2009, la Regione ha infine aggiornato l'incidenza degli oneri di cui trattasi determinando le percentuali del 10% per "chiese ed altri istituti per servizi religiosi" e del 9% per "centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie";
- ad oggi la Regione Toscana non ha ulteriormente legiferato al riguardo;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale di Pietrasanta intende definire univocamente i criteri di assegnazione e ripartizione nonché l'iter procedurale relativo ai contributi di cui trattasi, approvando a tal fine uno specifico Regolamento.

SI DISPONE QUANTO RIPORTATO NEL SEGUITO**Art. 1 – Finalità**

1. Il Comune di Pietrasanta riconosce la funzione e l'utilità sociale, attribuita dalle normative nazionali e regionali, alle chiese e ai servizi religiosi e ai centri per attività sociali, culturali e ricreative, così come individuati già all'art.4 della Legge 847/64, quali opere di urbanizzazione secondaria, in quanto servizi sociali a supporto dell'insediamento umano.

Il Comune provvede pertanto, ai sensi dell'art. 184, comma 4, della L.R. 65/2014 e s.m.i., alla concessione dei contributi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria a favore delle "Chiese e di altri edifici per servizi religiosi" e ai "Centri sociali e per le attrezzature culturali e sanitarie".

A tal fine, approva annualmente, secondo i principi di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, un apposito **Avviso Pubblico** per la selezione delle domande pervenute dai soggetti interessati.

Art. 2 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina i criteri di ripartizione, i tempi e le procedure di assegnazione e di erogazione dei contributi previsti all'art. 184, comma 4, della L.R. 65/2014, nel rispetto della deliberazione del C.R.T. 28 febbraio 1989, n. 84, in quanto applicabile, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria relative alle "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi" e ai "Centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie".

I contributi suddetti rappresentano una quota parte delle entrate annualmente accertate dal Comune di Pietrasanta a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria destinate alla realizzazione di nuove opere, attrezzature e impianti di urbanizzazione secondaria e per il restauro, ripristino, ristrutturazione, conservazione, ampliamento e adeguamento di quelle già esistenti come sopra specificate.

Il presente regolamento esplica i suoi effetti nelle more dell'emanazione, da parte del Consiglio Regionale, di apposito atto di individuazione delle opere di urbanizzazione secondaria per le quali i Comuni possono concedere un contributo ai soggetti realizzatori e dei criteri generali per l'erogazione del contributo stesso. Successivamente a tale atto il regolamento potrà essere applicato purché compatibile con i contenuti dello stesso.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni della vigente normativa regionale.

Art. 3 - Soggetti beneficiari del contributo

1. I soggetti beneficiari del contributo sono le "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi" e i "Centri Civici e sociali, le Attrezzature culturali e sanitarie" individuati sulla base delle seguenti definizioni come riprese dall'art.5 della Deliberazione del Consiglio Regionale Toscana n.84/1989:

a) Per "**Chiese e altri edifici per servizi religiosi**" sono da intendersi gli immobili destinati al culto e loro pertinenze, la canonica e gli immobili per l'esercizio del ministero pastorale e le attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative situate nelle adiacenze o comunque connesse con queste e previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

Ai contributi oggetto del presente regolamento possono accedere l'insieme dei culti ammessi nello Stato, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno sottoscritto intese con lo stesso. Per le opere della Chiesa Cattolica le domande devono essere presentate dalle singole parrocchie previa indicazione dell'Autorità Diocesana competente, per le altre confessioni religiose le domande devono essere presentate dalle rappresentanze ufficiali legalmente riconosciute dallo Stato ai sensi della Legge 1159/1929.

Le domande, anche relative a più immobili, devono essere presentate con eventuali proposte di priorità tra gli interventi richiesti e devono essere sempre firmate anche dal/dai proprietari degli immobili o dai soggetti che godano di qualsivoglia diritto di godimento (reale o personale) sul bene oggetto di richiesta di contribuzione.

b) Per "**Centri civici sociali, attrezzature culturali e sanitarie**" sono da intendersi gli immobili e le loro pertinenze destinati appunto alle attività civiche sociali, culturali, ricreative e sanitarie, degli Enti o delle Associazioni a tali fini costituite, dotate di personalità giuridica e quindi dotate di atto costitutivo e statuto pubblicamente registrati (associazioni, fondazioni, onlus, ...).

Per i "Centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie" le domande devono essere presentate dal responsabile o legale rappresentante dell'Ente o dell'Associazione e dai/dal proprietario degli immobili o dai soggetti che godano di qualsivoglia diritto di godimento (reale o personale) sul bene oggetto di richiesta di contribuzione.

Gli Enti o le Associazioni di cui trattasi dovranno essere iscritte all'Albo delle Associazioni e/o all'Albo del Volontariato, e/o all'anagrafe delle ONLUS, ed essere dotate

delle eventuali iscrizioni di tipo commerciale.

2. I richiedenti, per poter accedere ai contributi provenienti dagli oneri di urbanizzazione secondaria dovranno comunque dimostrare, mediante apposita Relazione, una pluriennale attività sul territorio negli specifici settori di attività.

3. Sono esclusi dal godimento del contributo gli edifici adibiti alle attività di cui trattasi, così come definiti dal precedente comma, nei cui locali siano installati, al momento della presentazione della domanda e fino al termine di destinazione d'uso dei locali previsto al successivo art.9 - lettera n, apparecchi del tipo "slot machines" idonei al giuoco lecito di cui all'art. 110, comma 6, T.U.L.P.S.

Art. 4 - Determinazione delle somme disponibili

La Giunta Comunale, nell'ambito del procedimento di approvazione del Bilancio di Previsione annuale, in ottemperanza all'art. 184 comma 4 della L.R 65/2014 smi, propone al Consiglio Comunale di istituire apposito finanziamento di spesa, determinato quale misura percentuale delle somme introitate a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria e con un importo massimo espresso in "Euro".

Le percentuali massime attribuibili alle chiese ed altri edifici per servizi religiosi e ai centri sociali e per attrezzature culturali e sanitarie, sono quelle da ultimo stabilite con il D.P.G.R. Toscana n.904 del 19/10/2009.

Il presente Regolamento si adeguerà automaticamente, senza bisogno di ulteriori approvazioni, ad eventuali modifiche delle percentuali stabilite da successivi atti normativi regionali.

La Giunta Comunale, nell'ambito del procedimento di approvazione del Bilancio di Previsione annuale ha facoltà di proporre al Consiglio Comunale di destinare la quota di oneri stanziata anche solo ad uno dei soggetti di cui all'articolo 3 punto 1 lettere a) e b) di cui sopra.

Rispetto alle percentuali massime individuate dalla Regione Toscana, gli eventuali importi derivati dalla non attribuzione o dalla rinuncia dei soggetti richiedenti, potranno essere utilizzati dall'Amministrazione Comunale sia per rifinanziare il capitolo di spesa relativo agli oneri di urbanizzazione secondaria per l'anno seguente, sia per il finanziamento di altre tipologie di opere di urbanizzazione secondaria, come individuate dall'art.62, comma 5, della L.R. n. 65/2014 in analogia a quanto previsto dall'art. 9 della D C R T. n.84/1989.

Annualmente il Servizio Sviluppo del Territorio, quale centro di Responsabilità dell'Entrata degli Oneri di Urbanizzazione secondaria, sia in fase di accertamento che di incasso, una volta accertata la somma stanziata sia in termini di percentuale che di importo massimo, stanziati in sede di approvazione del Bilancio di Previsione, provvede a pubblicare tempestivamente il suindicato Avviso Pubblico e ad esperire ogni altro adempimento conseguente e necessario.

Art. 5 - Utilizzazione degli importi

Le entrate di cui al precedente art.4, come previsto dall'art.3 della D.C.R.T. n.84/1989, potranno essere utilizzate esclusivamente per la realizzazione di: nuove opere, attrezzature, impianti di urbanizzazione secondaria e per il restauro, ripristino, ristrutturazione, conservazione, ampliamento e adeguamento di quelle della stessa natura già esistenti, sono pertanto escluse dalla contribuzione le opere individuabili quali manutenzione ordinaria;

Le opere da realizzare devono essere ubicate nel territorio comunale;

Le opere non devono essere già realizzate e non possono esserlo fino all'assegnazione del contributo, salvo motivi di comprovata urgenza e necessità, e comunque in tal caso senza dar seguito ad obblighi o pretese di assegnazione derivanti dalle richieste inoltrate;

E' ammessa una contribuzione che copra fino al 100% delle spese sostenute lordo di IVA,

imposte, etc.;

Sono incluse in tale conteggio, e potranno essere rimborsate, le spese tecniche (di progettazione, di direzione lavori, di controllo della sicurezza, etc.), al netto di ogni onere, sostenute dai richiedenti e direttamente connesse agli interventi per cui si chiede la contribuzione, e fino ad un importo non superiore al 10% dell'ammontare netto dei lavori o delle altre spese sostenute.

Qualora gli interventi da realizzare riguardino immobili dove risulta una promiscuità tra le attività religiose, educative, sociali, culturali, ricreative e sanitarie e quelle di pubblico esercizio legalmente autorizzato, o comunque diverse da quelle ammissibili a contributo, la percentuale massima di contribuzione di cui al precedente comma 4, (100%), sarà proporzionalmente ridotta in funzione della percentuale di superficie utile utilizzata a fini non sociali.

I lavori per i quali si richiede la contribuzione dovranno essere eseguiti entro e non oltre i termini temporali previsti dalla vigente normativa e più precisamente dovranno essere avviati, previo ottenimento dei titoli abilitativi edilizi e di ogni altra autorizzazione o nulla-osta necessario, entro 1 (uno) anno dalla data di assegnazione del contributo e ultimati e regolarizzati entro 3 (tre) anni dalla stessa data, pena la decadenza e la revoca dall'assegnazione stessa, come disposto dall'art. 12 del presente Regolamento;

E' possibile presentare motivata istanza di proroga a tale termine che potrà essere concessa, previa verifica e redazione di istruttoria scritta da parte degli uffici comunali, dal Responsabile del Servizio competente con proprio atto formale;

Il Comune di Pietrasanta, in virtù della propria autonomia decisionale sulla destinazione dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria, stabilisce di escludere dall'assegnazione dei contributi di cui trattasi le richieste pervenute da parte di soggetti nei cui locali siano installati, al momento della presentazione della domanda e fino al termine di destinazione d'uso dei locali previsto al successivo art.9 lettera n, apparecchi del tipo "slot machines", come individuati all'art.110, commi 3, 6 e 7, del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Art. 6 - Tipologia degli interventi ammessi a contributo

1. Sono ammessi a contributo gli interventi di seguito elencati, posti in ordine di priorità, con l'assegnazione di specifico punteggio, ai fini della eventuale scelta discrezionale di cui al successivo art. 8, comma 3:

- a. adeguamenti normativi strutturali - (punti 11);
- b. adeguamenti normativi igienico-sanitari - (punti 10);
- c. adeguamenti normativi impiantistici - (punti 9).

Il punteggio di queste prime tre tipologie d'intervento sarà incrementato di ulteriori 4 punti laddove i progetti siano integrati da una valutazione sulle migliorie apportate dall'intervento proposto anche nel superamento delle barriere architettoniche e da un'analisi degli altri interventi da porre in atto, con interventi successivi, in materia di superamento delle barriere architettoniche.

- d. eliminazione o superamento delle barriere architettoniche - (punti 8);
- e. opere volte al risparmio energetico - (punti 7);
- f. manutenzione straordinaria - (punti 6);
- g. ristrutturazione - (punti 5);
- h. restauro - (punti 4);
- i. ricostruzione e ampliamento - (punti 3);
- j. nuova edificazione - (punti 2);
- k. acquisto di immobili funzionali allo svolgimento delle attività - (punti 1).

2. **Sono esclusi** dall'assegnazione del contributo:

- gli interventi di manutenzione ordinaria;
- gli interventi finalizzati all'acquisto di arredi, attrezzature, macchinari, veicoli o altri oggetti non permanentemente integrati negli involucri edilizi;

3. Si ritiene equiparato alla nuova edificazione l'acquisto di immobili e pertanto:

- potranno essere richiesti contributi ai sensi del presente Regolamento anche per gli acquisti immobiliari per i quali è già stato stipulato un atto preliminare di compravendita e per i quali il contratto di acquisto è previsto entro l'anno di riferimento dell'avviso pubblico comunale.
- gli immobili da acquistare dovranno essere destinati agli usi previsti dal presente Regolamento e dalla normativa regionale con vincolo decennale di destinazione d'uso; potranno essere oggetto di richiesta di contribuzione anche immobili per i quali siano state avviate le procedure per il cambio della destinazione urbanistica così da renderla compatibile con quelle previste nel vigente Regolamento Urbanistico.

Art. 7 - Avviso pubblico per l'ammissione ai contributi

Preso atto delle somme disponibili il Responsabile del Servizio cui è assegnata la gestione dell'assegnazione dei contributi di cui trattasi, provvede a pubblicare specifico Avviso Pubblico per l'assegnazione dei contributi determinati ai sensi dello stesso art.4 del presente Regolamento e ad esperire ogni altro adempimento conseguente e necessario.

L'avviso può essere emanato anche con cadenza biennale o superiore in relazione all'ammontare delle disponibilità, su indicazione espressa della Giunta Comunale, che propone al Consiglio l'eventuale deliberazione di trasferimento delle somme non utilizzate al/ai successivi esercizi finanziari.

Con lo stesso Avviso Pubblico si stabiliscono il termine e le modalità per la presentazione delle istanze e si riportano i criteri specifici che saranno utilizzati per l'attribuzione dei contributi.

L'Avviso è pubblicato per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune, e della pubblicazione se ne darà notizia attraverso i quotidiani locali di maggior diffusione, fatte salve ulteriori forme di pubblicità che possono essere comunque attivate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 8 - Criteri di esclusione e ripartizione

A parità di punteggio ottenuto si darà preferenza alle richieste di parrocchie, enti e associazioni che costituiscano esclusivo presidio sociale nelle frazioni del territorio comunale;

Il Dirigente responsabile del Servizio può formulare una proposta di deliberazione, alla Giunta per l'eventuale approvazione, difforme dai criteri prescritti dal presente Regolamento quando sussistano motivate ragioni di grave ed irrimediabile pregiudizio per uno dei beni tra quelli sui quali è ammissibile una richiesta di contributo, ovvero per altre opere di urbanizzazione secondaria, ove sussistano motivate ragioni di interesse o di incolumità pubblica che rendano improcrastinabile la realizzazione di interventi di salvaguardia del bene stesso.

Art. 9 - Presentazione delle istanze: termini e documentazione

Utilizzando i modelli predisposti dagli uffici competenti i richiedenti dovranno far pervenire: l'istanza di **assegnazione** del contributo (entro il termine previsto dall'avviso pubblico); l'istanza di **liquidazione** del contributo (entro anni 3 dalla data di assegnazione - fatta salva la concessione di specifiche e motivate proroghe).

Le istanze, complete della documentazione essenziale richiesta, pena esclusione, dovranno essere consegnate o inoltrate al protocollo generale del Comune di Pietrasanta o trasmesse a mezzo posta elettronica certificata;

Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione, dell'una o dell'altra istanza, l'ufficio preposto ha facoltà di chiedere, per una sola volta, le integrazioni documentali ritenute necessarie ad una più corretta valutazione delle istanze stesse, assegnando un nuovo termine di 30 giorni per la loro consegna pena l'esclusione della domanda;

Non sono ammesse a contributo le istanze pervenute da parte di persone fisiche, società semplici, società di persone, società di capitali, enti di diritto pubblico e soggetti associati per i quali la composizione sociale oppure lo statuto sociale non escludano esplicitamente ogni finalità di lucro;

Tutte le documentazioni e gli elaborati dovranno essere firmati dal legale rappresentante dell'ente richiedente; qualora l'immobile sia in affitto o in comodato d'uso la richiesta deve essere controfirmata, per conoscenza ed accettazione, anche dal proprietario dell'immobile e laddove siano presenti attività di pubblico esercizio anche dall'eventuale gestore delle stesse.

Le **istanze di assegnazione** dovranno essere corredate dalla seguente documentazione essenziale:

Per gli Enti e le Associazioni:

- a) atto costitutivo;
- b) statuto;
- c) eventuale atto di affiliazione ad associazioni nazionali;

Per tutti i richiedenti:

- composizione nominativa dei rappresentanti l'Istituzione;
- documento d'identità del legale rappresentante dell'istituzione richiedente;
- relazione sulle attività di utilità sociale svolte nel quinquennio o comunque nel periodo di attività dell'Ente laddove questo sia inferiore ai 5 anni;
- dichiarazione che l'intervento per il quale si domanda la liquidazione del contributo non ha beneficiato, né beneficerà di analoghi finanziamenti da parte di Enti o Istituzioni pubbliche, inseriti nell'elenco ISTAT redatto e aggiornato annualmente ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 196/2009;
- dichiarazione di mancata installazione di apparecchiature tipo slot machines di cui all'art. 110, commi 3, 6 e 7, del TULPS;
- planimetrie e visure catastali e atti di proprietà o di costituzione di diritti reali o personali di godimento dell'immobile;
- planimetria con l'indicazione delle parti e delle superfici dell'immobile adibite ad uso esclusivo dell'associazione e di quelle eventualmente altrimenti utilizzate (ad es. per attività commerciali);
- dichiarazione con cui la proprietà dell'immobile si impegna a garantire il mantenimento della destinazione d'uso in essere per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni dall'ultimazione dei lavori;
- relazione tecnica esplicativa dell'intervento (con l'indicazione di massima di inizio e fine lavori o comunque la durata presunta degli stessi);
- elaborati grafici in scala (localizzazione, stato attuale, modificato, sovrapposto - in funzione della tipologia e della complessità degli interventi);
- computo metrico estimativo;
- fotografie significative dello stato di fatto con planimetria dei punti di ripresa;
- perizia sottoscritta da tecnico abilitato attestante la congruità della spesa;
- codice fiscale dell'organizzazione e del legale rappresentante;
- dati bancari di riferimento dell'ente richiedente ed il relativo codice IBAN;

In caso di elementi o necessità sopravvenute successivamente all'istanza di assegnazione, le istanze di cui sopra dovranno essere integrate con richieste e documentazioni relative a varianti che si rendessero necessarie in corso d'opera che dovranno essere formalmente approvate (per i soli aspetti legati all'assegnazione dei contributi di cui trattasi) dal Dirigente preposto; Eventuali maggiori spese in aumento non potranno in alcun modo dar luogo ad una modifica delle assegnazioni;

Le istanze di assegnazione di cui all'art.3, comma 2, sono respinte in quanto inammissibili per carenza dei requisiti soggettivi.

Le **istanze di liquidazione** dovranno invece essere corredate dalla seguente documentazione essenziale:

Per ogni richiedente:

- 1) fotografie significative dello stato finale con planimetria dei punti di ripresa;
- 2) certificati impiantistici di regolare esecuzione;
- 3) comunicazione di fine lavori e attestazione di regolare esecuzione a firma del Direttore Lavori, con esplicito riferimento alle pratiche o alle comunicazioni edilizie abilitative dei lavori;
- 4) perizia giurata, a firma di tecnico abilitato, attestante la corretta e regolare esecuzione dei lavori e la loro rispondenza con quanto riportato nei computi metrici estimativi, negli elaborati grafici finali e nei documenti giustificativi delle spese;
- 5) documenti giustificativi delle spese sostenute (fatture quietanzate).

Art. 10 - Elenco istanze ammesse a contributo e assegnazioni

1. Il Responsabile del Servizio preposto, con proprio atto, sulla base delle domande presentate risultate complete e conformi al presente Regolamento ed all'Avviso Pubblico di cui all'art 7, predispone due distinti elenchi, uno per ognuna delle due tipologie ammesse a contributo, e provvede, entro 90 giorni dal termine di presentazione delle richieste indicato nell'Avviso Pubblico, all'approvazione formale delle graduatorie, all'impegno delle somme disponibili per ciascuna tipologia e all'assegnazione dei contributi ai soggetti beneficiari.

Copia dell'atto determinativo sarà trasmessa sia ai richiedenti che al Responsabile del Servizio Finanziario.

2. Il Servizio preposto, nel caso di proposte di assegnazione comprendenti più interventi su immobili distinti - vedi art.3, comma 1, lett. a), 4° capoverso - presentate da organi di grado gerarchico superiore, terrà conto nelle assegnazioni delle eventuali priorità indicate nelle richieste stesse.

3 I contributi verranno erogati andando a coprire interamente, nei limiti delle somme stanziare a bilancio ed accertate, l'intera somma richiesta del primo soggetto in graduatoria, nell'ipotesi in cui vi fossero somme residuali le stesse verranno destinate a coprire la richiesta del secondo soggetto posto in graduatoria etc etc ...il tutto sin ad esaurimento delle somme stanziare.

4. La graduatoria avrà validità sin all'esaurimento delle somme annualmente stanziare ed accertate in Bilancio.

5. Qualora il contributo richiesto si estenda su più annualità rimane facoltà dell'Amministrazione Comunale, previa apposita deliberazione di Giunta Comunale che ne indichi le motivazioni (rilevanza del progetto, bacino di utenza del Centro etc etc..), concedere il contributo oltre che per la prima annualità anche per le annualità future e sin ad un massimo di tre annualità successive. Nel caso di specie pertanto nelle annualità successive alla pubblicazione del bando e sin all'esaurimento delle annualità concesse non verrà pubblicato alcun bando in quanto le risorse che l'amministrazione provvederà a stanziare saranno destinate al medesimo soggetto.

Art. 11 - Modalità di liquidazione dei contributi

1. Entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione dell'istanza di liquidazione il Servizio preposto

provvederà ad effettuare, tramite i propri uffici di competenza, un controllo di verifica sulle dichiarazioni rilasciate e sulla conformità dei lavori effettuati e ammessi a contributo rispetto alla documentazione depositata, anche mediante sopralluogo;

2. La liquidazione del contributo avverrà a fronte della presentazione della domanda corredata di:

- fatture o ricevute, debitamente quietanzate, sulle quali dovrà essere riportata la dicitura "per contributi da oneri di urbanizzazione secondaria";

- copia della comunicazione di fine lavori delle opere, redatta dal Direttore dei Lavori e presentata con dichiarazione della loro realizzazione in conformità ai titoli abilitativi posseduti;

- nel caso sia necessaria la presentazione della certificazione di abitabilità/agibilità prima dell'utilizzo dell'opera, la liquidazione del contributo avverrà solo dopo la regolare presentazione della stessa.

3. La liquidazione potrà essere richiesta anche per successivi stati di avanzamento lavori di importo superiore ai 10.000,00 euro ma solo per le opere completate e funzionalmente autonome; nel caso di acquisti immobiliari il contributo verrà concesso in un'unica soluzione alla presentazione della copia del contratto registrato e trascritto.

4. La liquidazione è disposta dal Responsabile del Servizio preposto con proprio specifico atto con cui autorizza il Servizio di competenza alla liquidazione dei contributi sulla base dell'importo ammesso a contributo e dietro la presentazione di fatture, ricevute e certificati di pagamento per opere ultimate e regolarmente certificate da tecnico abilitato ai sensi dell'art.149 della L.R. n. 65/2014;

5. La concreta liquidazione sarà effettuata direttamente dal Servizio Finanziario cui gli uffici tecnici trasmetteranno l'autorizzazione in linea tecnica, la copia del verbale di sopralluogo, la copia dei documenti giustificativi delle spese sostenute, i dati bancari di riferimento dell'ente richiedente ed il relativo codice IBAN, e ogni altro atto e documentazione ritenuta necessaria.

Art. 12 - Termini e inadempienze

1. Nel caso in cui alla scadenza dei termini, concessi ai sensi della L.R. Toscana 65/2014 per il completamento degli interventi edilizi, gli interventi ammessi a contributo non siano stati realizzati e/o ultimati, le quote di finanziamento assegnate e non ancora erogate possono essere, dichiarate decadute;

2. I soggetti beneficiari ammessi a contributo che si trovino nella necessità di rinunciarvi, e quindi di recedere dagli impegni previsti nel Regolamento, devono darne tempestiva comunicazione per iscritto al Comune di Pietrasanta;

3. Il Responsabile del Servizio preposto provvederà a darne comunicazione alla Giunta per l'inoltro al Consiglio comunale per l'eventuale approvazione di destinare eventualmente ad incremento della disponibilità degli stessi fondi per l'anno successivo o per il finanziamento di altre tipologie di opere di urbanizzazione secondaria, come richiamate all'art.4, comma 3, del presente Regolamento;

4. I tempi e le scadenze indicate nel presente Regolamento sono di tipo perentorio;

5. I soggetti beneficiari ammessi ai contributi di cui al presente Regolamento che non rispettano le scadenze previste si considerano rinunciatari e la relativa pratica sarà definitivamente archiviata senza seguito;

6. In caso di riscontro di false dichiarazioni in fase istruttoria, oltre alle sanzioni previste dalle specifiche leggi in caso di dichiarazioni mendaci, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca dell'eventuale contributo assegnato e alla sospensione del soggetto dalla possibilità di accesso alle contribuzioni per il quinquennio successivo.

Art. 13 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento consegue efficacia contestualmente all'esecutività del relativo provvedimento di approvazione adottato dal Consiglio Comunale.

Art. 14 - Disposizioni transitorie

Per l'annualità 2020 si procederà all'emissione dell'avviso pubblico entro la data del 31 agosto 2020 andando ad impegnare la quota di oneri di urbanizzazione secondaria già destinata in Bilancio a tale scopo, accertata alla data di approvazione del presente regolamento e contenuta nei limiti della quota massima percentuale definita per legge.